



Via Braie, 189 – 18033 – CAMPOROSSO (IM)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

MANUALE AZIENDALE

PARTE GENERALE

Data	Ediz.	Rev.	Oggetto della modifica
31.05.2013	01	01	Aggiornamento annuale
04.06.2015	01	02	Aggiornamento annuale
22.11.2019	01	03	Aggiornamento per revisioni normative
18/09/2023	01	04	Aggiornamento per revisioni normative


NOTA: l'edizione si riferisce alla norma che ha istituito il Modello. La revisione è relativa ad eventuali aggiornamenti contenutistici

Firma DIR Giovanni Novello	Firma RSI Massimo Bolla

Sommario

<i>I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.....</i>	3
<i>I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. I SOGGETTI ATTIVI</i>	3
<i>Vigilanza e controllo interni.....</i>	4
PREFAZIONE	5
REATI PRESUPPOSTO CONSIDERATI.....	6
<i>I criteri di imputazione della responsabilità dell’ente</i>	11
<i>Le Sanzioni previste nel Decreto</i>	11
<i>Le Sanzioni per i delitti tentati</i>	13
<i>Le Condotte Esimenti.....</i>	14
<i>L’adozione e l’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo: le Linee Guida</i>	14
IL MODELLO.....	15
<i>Coseva Mission e Vision.....</i>	15
<i>L’adozione del Modello in Coseva.....</i>	15
<i>Le finalità del Modello.....</i>	16
<i>La creazione del Modello.....</i>	16
<i>I Reati Presupposto rilevanti per l’attività di Coseva (in generale).....</i>	17
<i>Adozione, modifiche e integrazioni al modello</i>	18
<i>I documenti connessi al Modello</i>	18
<i>La gestione delle risorse finanziarie.....</i>	18
<i>La diffusione del Modello</i>	18
<i>Destinatari</i>	19
<i>L’attività di Formazione e Informazione del Personale</i>	19
<i>I soggetti Terzi e la diffusione del Modello</i>	20
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI COSEVA	20
<i>Il Modello di governance societaria.....</i>	20
<i>Il sistema di controllo interno e l’assetto organizzativo di Coseva</i>	20
<i>Principi generali di controllo.....</i>	21
IL CODICE ETICO.....	21
SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME- DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE	22
<i>Principi generali</i>	22
<i>La violazione del Modello e del Codice Etico: sanzioni e misure disciplinari</i>	23
<i>Le Sanzioni previste</i>	23
<i>Soggetti Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni</i>	24
<i>Approvazione del Modello e del Codice Etico.....</i>	25

I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Ragione sociale	COSEVA Società Cooperativa				
Indirizzi	Sede legale		Sedi secondarie		
	Via Braie, 189 – 18033 – CAMPOROSSO (IM)	Via Sardegna, 2 VADO LIGURE (SV)	Via Papa Giovanni XXIII, 8 MISSAGLIA (LC)	Via Matteo Campia, 42 CUNEO (CN)	C.so Stalingrado, 50 CAIRO M.TTE (SV)
Recapiti sede legale	Tel.: 0184/255032	Fax: 0184/255035	E – mail: direzione.amministrazione@coseva.coop		Sito internet: www.coseva.coop
Attività	Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi integrati per pulizia civile ed industriale, logistica e trasporto merci; attività di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e sanificazione di locali; attività di data entry				

I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. I SOGGETTI ATTIVI

Soggetti Apicali - Governance	Consiglio di Amministrazione	Presidente e Legale Rappresentante: Giovanni NOVELLO Vice Presidente: Massimo BOLLA, Mattia MACCARIO Consiglieri: Maria Dolores MORIANO, Paolo GUGLIERI, Sabrina LEONE, Manuela RIBERO
Soggetti Apicali – Direzione aziendale	Comitato di Direzione	Responsabile commerciale: Giovanni NOVELLO Direzione Lavori Logistica e Trasporti Massimo BOLLA Direzione Lavori Multiservizi: Maria Teresa RONCONE Responsabile Amministrativo: Lorena BORFIGA Responsabile del Personale e delle politiche per le Risorse Umane: Pasquale LANZA
		Responsabile del Trattamento per la sicurezza dei dati – Ufficio Gare Mattia MACCARIO
		Collaboratore Commerciale Alfio PIRRA, Giuseppe Maggioni
		Assistenti alla Direzione Lavori e Capistruttura Come da delibera C.d.A. ultimo aggiornamento
Soggetti sottoposti - Gestione	Capi Squadra	Come da delibera C.d.A. ultimo aggiornamento
	Preposti	Come da “Organigramma per la Sicurezza Aziendale” ultimo aggiornamento
Soggetti sottoposti - Gestione Sicurezza	Incaricati Primo Soccorso / Antincendio	Come da “Organigramma per la Sicurezza Aziendale” ultimo aggiornamento
	Impiegati di concetto Ufficio Buste Paga ed adempimenti relativi al personale	Stefania ANTONIOL, Roberta CRAVERO, Barbara SPATARO
	Impiegati d’ordine Ufficio Buste Paga ed adempimenti relativi al personale	Anna BONADONNA, Martina TOFFOLUTT
Soggetti sottoposti - Gestione	Impiegati d’ordine Segreterie di Direzione, di Produzione, Segreteria amministrativa	Mattia MACCARIO, Francesca POGGI.

	Impiegati di concetto Ufficio Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione	Paolo GUGLIERI
<i>Soggetti sottoposti - Gestione</i>	Impiegati d'ordine Front office/ Help Desk / Marketing	Aurelio LECCA
<i>Soggetti sottoposti - Gestione</i>	Impiegati di concetto Contabilità	Federica MORABITO., Viviana DI LORENZO
<i>Soggetti sottoposti - Area Operativa</i>	Soci Lavoratori e Dipendenti settore LOGISTICA	Tutti i livelli operativi
	Soci Lavoratori e Dipendenti settore MULTISERVIZI - PULIZIE	Tutti i livelli operativi
	Soci Lavoratori e Dipendenti settore MULTISERVIZI - DATA ENTRY / RECEPTION	Tutti i livelli operativi
<i>Consulenti</i>	Medico competente	Come da "Organigramma per la Sicurezza Aziendale" ultimo aggiornamento
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile dell'Albo 46/90	Paolo GUGLIERI
	Corretta tenuta del Bilancio	Stefano DELLERBA – Massimo DALLE MONACHE
	Consulente del Lavoro	Ettore ALTEA
	Assistenza informatica	I & O Sanremo S.r.l. MAGGIOLI SPA SISTEMI CUNEO SRL WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ZCS ZUCCHETTI
	Consulenza /Assistenza giuridica civilistica e giuslavoristica	Andrea POLICARI
	Consulenza /Assistenza giuridica	Massimo DALLA LIBERA

Vigilanza e controllo interni

<i>Organi di controllo interni</i>	Collegio Sindacale	Presidente: Paolo TRUCCO Sindaci: Sara LERCARO, Piero CORDONE Sindaci Supplenti: Giuseppe TOMARCHIO, Luca CALCAGNO
	Organismo di controllo D. Lg. 231/2001	Avv. Andrea POLICARI (contatto di riferimento andreapolicari@ppalex.net)
	Comitato Requisiti Soci	Massimo BOLLA – Paolo GUGLIERI

<i>Sistemi di gestione certificati</i>	Qualità	Norma di riferimento: ISO 9001:2015
	Sicurezza	Norma di riferimento: ISO 45001:2018
	Ambiente	Norma di riferimento: ISO 14001: 2015
	Etica e Responsabilità Sociale	Norma di riferimento: SA 8000:2014
	Parità di Genere	Norma di riferimento: UNI PdR 125:2022

PREFAZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, anche **“D.Lgs. n. 231 del 2001”** o il **“Decreto”**), che ha come obiettivo principale l’adeguamento della normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, quindi, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli **“Ente/Enti”**), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del reato, e che mira ad attribuire una responsabilità per l’illecito commesso anche agli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste esclusivamente per i reati tassativamente elencati nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio d’Amministrazione di COSEVA Soc. Coop. Ha provveduto a definire un Modello Organizzativo di Gestione per la disciplina delle attività COSEVA.

Il **MOG COSEVA** consta dei seguenti documenti:

Il codice etico di comportamento. E’ redatto sulla base di modelli documentali validati e approvati dalle Associazioni professionali di riferimento (Legacoop);

Il Manuale aziendale. Contiene la descrizione del Sistema di Gestione, delle funzioni e delle responsabilità, nonché la valutazione del rischio - reato e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Al fine di consentire ed agevolare la valutazione del rischio - reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’individuazione delle più adeguate misure di prevenzione e protezione si è provveduto a definire:

Le Aree

La struttura aziendale è stata suddivisa nelle due seguenti macro – aree:

- **Governance.** E’ l’area alla quale è attribuita statutariamente la responsabilità amministrativa della cooperativa. Gli organi e le figure appartenenti a tale area svolgono funzioni attive ed apicali, ma possono avere anche compiti di controllo e di garanzia sulle funzioni e sulle attività ricadenti nell’area di direzione aziendale.
- **Direzione aziendale.** E’ l’area alla quale sono affidate le responsabilità gestionali della cooperativa. Le funzioni appartenenti a tale area possono occupare posizioni apicali o sottoposte.

Stanti le caratteristiche dimensionali della Cooperativa, la suddetta suddivisione non coincide con una netta separazione delle competenze, in quanto le persone incaricate di ricoprire le varie funzioni occupano ruoli sia nell’area *“Governance”* che in quella *“Direzione aziendale”*.

Per le attività di controllo operativo, vige, pertanto, in generale, il principio dell’Autocontrollo. In funzione di tale principio, qualora non si riesca ad individuare un ente *“terzo”* al quale delegare i compiti di controllo, si prevede l’intervento di più persone contemporaneamente in fase di autorizzazione/controllo.

I Soggetti

Nell'ambito dell'organigramma aziendale e statutario si sono individuati:

Soggetti attivi. Sono coloro che in Azienda sono potenzialmente in grado di compiere reato a vario livello.

Nell'ambito dei soggetti attivi si è, poi, proceduto ad un'ulteriore classificazione basata sul livello di autonomia e possibilità decisionale. A riguardo si sono, pertanto, individuati:

- A. **Soggetti apicali.** Sono soggetti dotati di ampia autonomia e possibilità decisionale che possono essere, però, circoscritte ad incarichi specifici
- B. **Soggetti sottoposti.** Sono soggetti che, di norma, eseguono le disposizioni ricevute, ma che possono tuttavia avere margini di autonomia residua (soprattutto nell'implementazione operativa delle procedure e delle attività previste)

Criteri adottati per la valutazione del Rischio

Per tutti i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) si è provveduto a:

- analizzare il reato;
- individuare i soggetti esposti nella realtà aziendale;
- il livello di rischio considerato

REATI PRESUPPOSTO CONSIDERATI

Il Decreto richiama tassativamente le seguenti fattispecie di reato (di seguito, anche, i “**Reati Presupposto**”):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012;
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*bis*;
- (iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*ter*;
- (iv) delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis.1*;
- (v) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012,
- (vi) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*;
- (vii) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinquies*;
- (viii) reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* “*Responsabilità dell'ente*”;
- (ix) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septies*;
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies*;
- (xi) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*novies*;

- (xii) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*¹;
- (xiii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xiv) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodecies*.
- (xv) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (§art. 316 – ter c.p.).
- (xvi) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c. p.);
- (xvii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- (xviii) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- (xix) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- (xx) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c. p.);
- (xxi) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- (xxii) Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.);
- (xxiii) Concussione (art. 317 c. p.);
- (xxiv) Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 – bis c. p.);
- (xxv) Reati societari, quali false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); impedito controllo (2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- (xxvi) Reati ambientali di cui alla legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", da cui il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, nel libro II del codice penale, prevedendo le seguenti nuove fattispecie delittuose, per lo più di natura dolosa: delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies cod. pen.), il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01).

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

¹ Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) .

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd. IV Direttiva) dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
- decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, è stato approvato in via definitiva ed in attuazione delle decisioni quadro 2003/568/GAI del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, le modifiche dell'art. 2635 c.c. e dell'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001 nonché l'introduzione degli artt. 2635-bis e ter.

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*), secondo cui:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1, D. lgs. n. 74/2000) è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 2-bis, D. lgs. n. 74/2000) per importi inferiori a 100.000 euro, è disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. n. 74/2000) è applicabile la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti superiori a 100.000 euro (art. 8, comma 1, D. lgs. n. 74/2000) è stabilita la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, mentre se inferiori a 100.000 (art. 8, c. 2bis, D. lgs. n. 74/2000), fino a 400 quote;
- e) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. n. 74/2000) è disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. lgs. n. 74/2000) è stabilita la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se poi l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione viene aumentata di un terzo (art. 25-*quinquiesdecies*, c. 2, D. lgs. n. 231/2001).

Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Whistleblowing (legge 30 novembre 2017 n 179) ha introdotto disposizioni sulla regolamentazione e la tutela del c.d. whistleblower nel settore privato (esponente aziendale che segnala illeciti).

La legge non prevede un obbligo di segnalazione, ma la necessità di canali (di cui uno necessariamente informatico) che consentano di segnalare.

Il whistleblower può essere uno dei soggetti ex art 5 (apicale o sottoposto alla direzione e alla vigilanza dell'apicale).

Oggetto della segnalazione possono essere condotte illecite o violazioni del Modello: l'espressione utilizzata ("condotte illecite", *tout court*) comprende sicuramente anche quelle in corso di esecuzione. Il testo originario non era altrettanto chiaro, facendo invece riferimento alle condotte illecite che il segnalante riteneva "essersi verificate".

Viste le previsioni del D.Lgs 24/2023 in applicazione della Direttiva UE 2019/1937 Coseva si è attivata con la predisposizione di apposita piattaforma informatica disponibile online con link nel piè pagina del sito www.coseva.coop, o raggiungibile direttamente dal link <https://coseva.whistletech.online> per mezzo della quale possono essere inviate segnalazioni prese in carico direttamente dall'OdV di Coseva.

Reati commessi all'estero

- La responsabilità penale può rilevarsi non solo per ciò che rientra strettamente nella qualifica di reato nazionale, ma anche per quei reati commessi all'estero, ai sensi di quanto disposto dall'art.

4 del Decreto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex lege. Inoltre, il legislatore stabilisce che, al fine di perseguire l'ente per eventuali reati commessi all'estero sia necessario che:

- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- lo Stato in cui è commesso il fatto costituente il reato non abbia già proceduto nei confronti dell'ente;
- che gli enti abbiano la sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- che il reato commesso all'estero sia stato posto in essere da un soggetto c.d. apicale o sottoposto, ex art. 5 D.lgs. 231/2001.

I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Per verificare se ci sono i presupposti per applicare le disposizioni di cui al Decreto e quindi se l'ente può essere considerato responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, è sufficiente che i reati siano commessi

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La responsabilità non sussiste se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste in una sanzione applicata *tout court*, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)², tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

² Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell'articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: *“Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”*.

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
½ (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a ½	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>ovvero</u> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;* ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”³.*

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata è effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel Comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell’Ente.

Le Sanzioni per i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un

³ Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.*

terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni, nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"**Organismo di Vigilanza**" o l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si sottolinea come l'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo: le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le "**Linee Guida**").

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa,
- la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
- la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità documentale, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (impossibilità di gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
 - documentazione dei controlli;
 - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
 - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

IL MODELLO

Coseva Mission e Vision

Coseva (di seguito, per brevità, "**Coseva**" o la "**Società**") è un'azienda operante nel settore dei servizi di facchinaggio, movimentazione merci, data entry, pulizie.

L'adozione del Modello in Coseva

Coseva si è dotata di un proprio Modello, tenendo conto:

- Dell'organizzazione aziendale;
- dell'evoluzione normativa, della Giurisprudenza e della Dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (comprese le esperienze

- provenienti dal contesto penale);
- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli;
- dell'evoluzione del quadro normativo;
- delle posizioni assunte in merito dalle associazioni di categoria;

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative a altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Le finalità del Modello

Il Modello, predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Coseva, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che Coseva non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

La creazione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di Coseva informati sulla struttura e sulle attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate, oltre che la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o – limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione – "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "Aree a Rischio Reato");
- definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente, finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di "rischio accettabile"⁴. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del

⁴ "La nozione di accettabilità cui si riferiscono riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello di organizzazione e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti", così le linee guida di Confindustria per la redazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate il 31 marzo 2008.

rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

I Reati Presupposto rilevanti per l'attività di Coseva (in generale).

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenga conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di Coseva è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso e da una "**Parte Speciale**", a sua volta suddivisa in Sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

La Parte Speciale contiene - per ciascuna categoria di reati presupposto - una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta da Coseva e della sua storia, sono state considerate rilevanti le seguenti fattispecie:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (Artt. 24 e 25 del Decreto).
- **Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis del Decreto).
- **Reati societari** (Art.25-ter del Decreto).
- **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (Art.25-septies).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (Art.25-octies del Decreto).
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (Art.24-bis del Decreto).
- **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter del Decreto).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis 1 del Decreto).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art.25-novies del Decreto).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (Art. 25-decies del Decreto).
- **Reati ambientali** (Art.25-undecies del Decreto).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare** (Art. 25-duodecies del Decreto).

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *governance*

sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

Adozione, modifiche e integrazioni al modello

Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente, Modello, stante un potere dell'Organismo di Vigilanza, quale riconosciuto dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, lett. a) del Decreto, di formulare al Consiglio di amministrazione proposte relative alle modifiche del Modello, e stante altresì un dovere di segnalare fatti, circostanze e/o carenze organizzative riscontrate durante l'attività dell'OdV, che comportino o che dovrebbero comportare modifiche o integrazioni del Modello.

Un obbligo, da parte del Consiglio di amministrazione, circa le modifiche o le integrazioni del Modello, previa consultazione o comunque su proposta dell'OdV, qualora sussistano:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che abbia dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- modifiche significative della *governance* societaria o dell'attività di impresa;
- modifiche normative.

Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OdV le modifiche o le integrazioni al Modello.

Qualora le prescrizioni del presente Modello si dimostrino inefficaci ai fini della loro corretta attuazione, le funzioni aziendali competenti possono modificarne le procedure operative.

I documenti connessi al Modello

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello, i seguenti documenti:

- codice etico, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di Coseva nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**");
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato;
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato;

(Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "**Procedure**").

Ne consegue che, con il termine Modello, deve intendersi non solo il presente documento, ma, altresì, tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

La gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 2.4, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tale risorse.

La diffusione del Modello

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001- Manuale aziendale Parte Generale	Sistema:	231
---	----------	-----

La diffusione del Modello resta a cura della società che si impegna a renderlo noto internamente ed esternamente attraverso le seguenti modalità:

- a. distribuzione del Modello, congiuntamente al Codice Etico, a tutta la compagine sociale e al Personale tutto;
- b. affissione nelle bacheche presenti sui luoghi di lavoro;
- c. pubblicazione sul sito internet della società e sulla rete intranet aziendale.

L'OdV promuove e monitora attività di formazione sui principi e sulle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, anche in funzione delle diverse responsabilità e dei ruoli dei soggetti "apicali" e del personale soggetto al controllo di questi ultimi.

Nei contratti con i Terzi Destinatari è, inoltre, prevista l'introduzione e la sottoscrizione di dichiarazioni volte, da un lato, a formalizzare l'impegno del Modello e del Codice Etico, e dall'altro a disciplinare sanzioni contrattuali in caso di violazione di tale impegno.

Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Coseva e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento, nelle Procedure della Società, dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Coseva.

L'attività di Formazione e Informazione del Personale

È obiettivo di Coseva garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dal Direttore del personale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali, di volta in volta, coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tal proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a rischio reato, viene data informativa delle Sezioni della Parte Speciale che riguardano l'Area di riferimento;
- una specificata attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di

rappresentanza della Società.

I soggetti Terzi e la diffusione del Modello

Coseva prevede, altresì, la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed ogni altro rapporto che si concretizzi in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*) (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all’adozione da parte di Coseva del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale de Modello, presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell’adozione del Modello da parte di Coseva, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI COSEVA

Il Modello di governance societaria

Coseva è una società cooperativa ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione.

Il C.d.a., statutariamente, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza.

Tramite il Presidente *pro tempore* può altresì rilasciare, anche a terzi, procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione nonché rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o per Cassazione.

Il sistema di controllo interno e l’assetto organizzativo di Coseva

Coseva ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001- Manuale aziendale Parte Generale	Sistema:	231
---	----------	------------

della Società;

- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e, quindi, la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di *reporting*;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il “*corpus*” normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile.

Principi generali di controllo

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa è tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

IL CODICE ETICO

Coseva ha deciso di dotarsi di un Codice Etico allo scopo di integrare l'insieme di regole poste a base del proprio sistema di Corporate Governance, recependo le indicazioni che il legislatore del D.lgs. 231/2001, e ss. mm. e ii., ha voluto fissare, al fine di facilitare la creazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire, e contrastare, le fattispecie di reato che si verificano all'interno dell'attività aziendale.

L'obiettivo che Coseva intende perseguire attraverso l'adozione del Codice Etico è creare un insieme di norme e regole di condotta, che andranno ad unirsi a quei principi di lealtà, buona fede e correttezza personale e professionale che, da sempre, caratterizzano l'operato della Società, fissando, tra l'altro, i principi fondamentali cui devono attenersi le unità organizzative della Società, sia in Italia che all'estero.

Il documento è adottato dal Consiglio di amministrazione, onde agevolare la conoscenza, tra i propri dipendenti, collaboratori e partner, di quelle norme comportamentali che hanno sempre costituito la base del business della Società.

A tal fine, il Codice Etico contiene principi di comportamento e regole di condotta cui amministrazione, dipendenti e stakeholder (fornitori, collaboratori, partner, clienti, soci, etc.) devono rispettare durante l'espletamento delle proprie quotidiane attività e nei rapporti reciproci.

I soggetti sopra enucleati sono tenuti a conoscere, osservare e applicare il Codice Etico di Coseva, non essendo accettate deroghe di alcun tipo o comportamenti inidonei ai principi cardine della Società, come di seguito definiti.

Qualunque violazione che possa pregiudicare il rapporto fiduciario con la Società o i rapporti con gli stakeholder, compromettendo, tra l'altro, l'immagine della Società, saranno sanzionati in base alla prescrizioni del Modello, ex D.Lgs. 231/2001.

In nessun caso, il perseguimento di obiettivi aziendali o dell'interesse della Cooperativa, potranno giustificare una condotta contraria al Modello e al Codice Etico, che fungono come garanzia di affidabilità e correttezza della Società: pertanto, qualunque comportamento in violazione dei principi testé indicati, sarà sanzionato, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società.

Le norme del Codice Etico, al pari di quelle del Modello, s'intendono applicate anche alle sedi operative della Cooperativa, sia in Italia che all'estero.

Si rimanda all'ultima versione approvata del Codice Etico di Comportamento, che si intende recepito e, come tale, applicabile a tutti i destinatari

Tali sono da ritenersi tutti gli amministratori, i sindaci e i soggetti che operano per la società incaricata della revisione di Coseva, tutti i dipendenti, con qualunque tipologia contrattuale, in Italia o all'Estero (per brevità, definiti, unitamente, il Personale), i dirigenti e tutti i soggetti terzi esterni che operano, direttamente o indirettamente con la Società (definiti, indistintamente, soggetti terzi), sia che si tratti di soggetti giuridici italiani o stranieri e che attuino in Italia o all'estero.

I destinatari sono tenuti al pieno rispetto del Codice Etico e del Modello, pena applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal presente documento. Le linee di condotta tracciate nel Codice Etico, in ragione della loro valenza disciplinare, sono da ritenersi vincolanti. Coseva si riserva di non iniziare o proseguire rapporti con chi non intenderà allinearsi ai principi etici e morali che nel presente documento vengono enunciati in quanto ritenuti assolutamente imprescindibili dall'azienda.

Al fine di agevolare i dipendenti nella comprensione e nell'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, Coseva si impegna a porre in essere un programma di sensibilizzazione e formazione continua in favore dei Destinatari.

La società ha il dovere di dipanare eventuali dubbi rilevati dai Dipendenti attinenti il Codice Etico, anche nel suo profilo di applicazione pratica, qualora questi vengano sollevati all'Amministrazione o agli addetti alla formazione.

SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

Principi generali

Coseva è cosciente che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nel codice Etico, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, che le violazioni in questione possano determinare.

Ciò in ragione del fatto che la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni

disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

La violazione del Modello e del Codice Etico: sanzioni e misure disciplinari

Al fine di individuare più facilmente cosa deve intendersi per “violazione” del presente Modello e delle relative Procedure, se ne dà, di seguito, una breve descrizione:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Saranno considerate infrazioni al Modello e/o al Codice Etico i seguenti comportamenti, qui elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la violazione o l'elusione, volontaria o meno, delle prescrizioni contenute nel Modello in qualunque modo posta in essere, ad esempio, tramite sottrazione, distruzione o alterazione materiale o ideologica di documenti e dati; atteggiamenti ostativi all'attività di controllo cui è chiamata l'OdV; impedimento fraudolento all'accesso a informazioni e documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
2. la redazione incompleta o non veritiera di documenti, o l'agevolazione nei confronti di altri soggetti, in contrasto con le prescrizioni di cui al Modello e alle procedure di attuazione dello stesso;
3. la mancata comunicazione con l'OdV, così come previsto dal Modello e, in generale, qualunque attività posta in essere allo scopo di ostacolare la comunicazione di terzi soggetti con l'Organismo di Vigilanza;
4. la violazione degli obblighi in materia di formazione;

Di seguito, sono elencate le tipologie di sanzioni, individuate in base alla categoria di appartenenza dei singoli soggetti.

Le Sanzioni previste

Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti si intende quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Pulizie, Servizi Integrati Multiservizi, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Trasporti (di seguito, per brevità, il “CCNL”), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo “Statuto dei lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità, a provvedimenti stabiliti in applicazione dei seguenti principi:

1. proporzionalità e gradualità tra comportamento posto in essere e sanzione irrogata;
2. gravità della sanzione commessa ed eventuale reiterazione;
3. tipologia dell'infrazione commessa e presenza dell'elemento soggettivo caratterizzante la condotta (dolo o colpa);
4. qualifica rivestita e mansioni dei soggetti dell'azione;
5. comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo a precedenti richiami o

provvedimenti disciplinari;

6. rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso Coseva, le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto riguarda il personale con qualifica di “operaio”, “impiegato” o “quadro”.

Sulla base dei principi testé richiamati, le sanzioni irrogate in caso di infrazioni del Modello e del Codice, possono essere così elencate:

- a. rimprovero verbale (nelle ipotesi di minore gravità);
- b. rimprovero scritto (qualora si sia già proceduto a richiamo verbale);
- c. multa non superiore all'importo tre ore di retribuzione (soluzione da applicare quando, nonostante i precedenti rimproveri, il dipendente si sia macchiato di una violazione al Codice Etico o al Modello);
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino a tre giorni, nelle ipotesi di violazioni di maggiore gravità o di recidiva: tale sanzione si applica quando l'ipotesi del licenziamento risulta essere sproporzionata rispetto alla violazione effettivamente posta in essere).

Qualora tali sanzioni risultino inefficaci o se la violazione posta in essere dal dipendente risulti troppo grave si potrà procedere con:

- e. licenziamento con preavviso: nelle ipotesi in cui sussista un giustificato motivo, ovvero quando l'inadempimento contrattuale posto in essere dal dipendente risulti di notevole entità o comunque sia idoneo a rappresentare un pregiudizio per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, e il regolare funzionamento della società;
- f. licenziamento senza preavviso, per giusta causa: ovvero quando il comportamento del dipendente consista in una grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e della Procedure contenute nel Modello e/o nel Codice Etico, così che sia impossibile la continuazione del rapporto di lavoro con la Società, anche solo per il venir meno del rapporto fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro tra Società e dipendenti.

Il sistema disciplinare è sottoposto al controllo e al monitoraggio costante dell'Organismo di Vigilanza e dell'Ufficio Risorse Umane.

Sanzioni per dirigenti, amministratori e sindaci

La categoria dirigenziale rappresenta il punto di inizio per una corretta ed efficace applicazione del Modello e del Codice Etico, rappresentando essi stessi un modello di comportamento per i dipendenti, che prendono ad esempio e si uniformano al modus operandi dei soggetti apicali della Società. La considerazione e l'attenzione di cui godono in qualità di titolari del processo decisionale e gestionale, li rende i primi soggetti responsabili per i comportamenti dagli stessi posti in essere, che si riflettono, in via diretta, sull'immagine esterna della Società e, in via indiretta, sui comportamenti dei lavoratori.

In ipotesi di violazione delle regole sancite dal Modello e dal Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare la sussistenza o meno di infrazioni, avviare la procedura disciplinare e applicare le procedure sanzionatorie più idonee, anche alla luce di quanto stabilito dal CCNL.

Soggetti Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso di violazione delle regole da parte di collaboratori, agenti, consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, in collaborazione con l'organo interessato (ovvero, il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione e il Responsabile dell'area con cui collabora il soggetto Terzo), potrà, a seconda della gravità della violazione, porre in essere le seguenti azioni:

1. richiamo verbale e/o scritto nei confronti dei soggetti interessati, affinché si adeguino alle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico e pongano fine alla violazione;
2. recesso dal/dai rapporto/i in essere per giusta causa ovvero per inadempimento da parte dei soggetti sopra indicati.

A tal fine, Coseva ha previsto l’inserimento, nei contratti:

- a. dell’informativa nei confronti dei soggetti Terzi dell’avvenuta adozione del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello, del Codice Etico o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;
- b. di una clausola risolutiva espressa con la quale la Società si riserva il diritto di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l’applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

Approvazione del Modello e del Codice Etico

Il presente documento viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione. Pertanto, acquisterà efficacia a decorrere dai dieci giorni successivi alla sua approvazione, al fine di permettere, in detto periodo di vacanza, di essere portato a conoscenza di tutti i soggetti che collaborano, a qualunque titolo, con l’Azienda.



Via Braie, 189 – 18033 – CAMPOROSSO (IM)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

MANUALE AZIENDALE

PARTE SPECIALE

Data	Ediz.	Rev.	Oggetto della modifica
31.05.2013	01	01	Aggiornamento annuale
04.06.2015	01	02	Aggiornamento annuale
22.11.2019	01	03	Aggiornamento per revisioni normative
18/09/2023	01	04	Aggiornamento per revisioni normative

NOTA: l'edizione si riferisce alla norma che ha istituito il Modello. La revisione è relativa ad eventuali aggiornamenti contenutistici

Firma DIR Giovanni Novello	Firma RSI Massimo Bolla

Sommario

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - PARTE SPECIALE A	6
LE FATTISPECIE DI REATO	6
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.).....	7
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)	8
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)	8
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE(ART. 640-BIS C.P.)	8
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.).....	8
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)	8
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 332 C.P.)	8
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.).....	8
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUATER C.P.).....	9
PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.).....	9
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	9
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	9
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	11
PROCEDURE DI CONTROLLO	12
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE B - REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS)	1
LE FATTISPECIE DI REATO	1
FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491 BIS C.P.).....	1
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.).....	1
DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)	1
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)	2
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.).....	2
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI(ART. 635 BIS C.P.).....	2
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)	2
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	2
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	3
PROCEDURE DI CONTROLLO	3
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE C - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER).....	5
LE FATTISPECIE DI REATO	5
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)	5
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 D. LGS. 268/1998).....	5

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	5
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
PROCEDURE DI CONTROLLO	6
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE D - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1)	7
LE FATTISPECIE DI REATO	7
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVO O VERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.).....	7
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	7
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
PROCEDURE DI CONTROLLO	7
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	9
LE FATTISPECIE DI REATO	9
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)	10
IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.).....	10
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)	10
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.).....	10
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)	10
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.).....	10
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.).....	10
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.).....	11
CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)	11
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)	11
AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)	11
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DIVIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.).....	11
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	12
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	13
PROCEDURE DI CONTROLLO	14
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE F - REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)	16
LE FATTISPECIE DI REATO	16
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL T.U.F.).....	16
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL T.U.F.).....	16
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	17
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	17
PROCEDURE DI CONTROLLO	17
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	18

LE FATTISPECIE DI REATO	18
OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	18
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.).....	18
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	18
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	19
PROCEDURE DI CONTROLLO	19
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	23
LE FATTISPECIE DI REATO	23
RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).....	23
RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.).....	23
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TERC.P.).....	23
AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)	23
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	23
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	24
PROCEDURE DI CONTROLLO	24
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE I - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART 25 NOVIES)	27
LE FATTISPECIE DI REATO	27
DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE).....	27
ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE ASCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI (ART. 171-BIS, LEGGE633/41).....	27
ART. 171-TER, LEGGE 633/41	28
VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171 SEPTIES L. 633/41).....	29
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	29
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	29
PROCEDURE DI CONTROLLO	30
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE L - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES).....	31
LE FATTISPECIE DI REATO	31
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).....	31
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	31
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	31
PROCEDURE DI CONTROLLO	32
LE FATTISPECIE DI REATO	33

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.).....	33
DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)	33
DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.).....	33
SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (ART. 137, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 152/2006)	33
SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (ART. 137,COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006)	34
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUESOTTERRANEE (ART. 137 COMMA 11, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 152/2006)	34
GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS.152/2006)	34
GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006)	34
MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 5 DEL D.LGS. 152/2006)	34
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 6 DEL D.LGS. 152/2006)	35
OMESSA BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006).....	35
FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI(ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 152/2006)	35
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006)	35
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS COMMA 6, 7 E 8 DEL D.LGS. 152/2006).....	35
SUPERAMENTO DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL’ARIA (ART. 279 D. LGS. 152/2006)	36
CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (ART. 3 L. 549/1993).....	36
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	36
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	36
PROCEDURE DI CONTROLLO	38
LE FATTISPECIE DI REATO	40
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE(ART. 3 CO. 12-BIS D. LGS. 286/1998)	40
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	40
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
PROCEDURE DI CONTROLLO	41

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - PARTE SPECIALE A

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all'ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste. Esistono tre macro categorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001:

□ *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);

- *Regioni;*
- *Province;*
- *Comuni;*
- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);
- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d'Italia);
- *Altri Enti / Istituti* (ACI Automobile Club d'Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFN Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPESL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);
- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL

Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all'estero Unione Europea). *Enti incaricati di Pubblico Servizio* (Soggetti privati che esercitano servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitano attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici). *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri*. Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio. Per quanto riguarda la prima tipologia ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato; (d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, persé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici delle Comunità europee.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 332 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUARTER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, di seguito riepilogate:

Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali per: (a) la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali volti all'identificazione di nuove opportunità di business; b) il consolidamento dei business in essere; (c) la partecipazione ad interrogazioni parlamentari al fine di apportare il proprio contributo ai provvedimenti legislativi nel settore cantieristico.

Gestione dei rapporti con: (a) Enti Territoriali, quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine del mantenimento dei rapporti di buon vicinato, anche per il tramite delle Conferenze di Servizi; (a) Procure e Prefetture territoriali, anche nel corso della collaborazione finalizzata alla sottoscrizione dei protocolli di legalità.

Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive.

Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive, per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento dei cantieri di produzione (ASL, INAIL, etc.), nonché autorizzazioni amministrative e concessioni demaniali in generale.

Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (a) predisposizione della documentazione di offerta; (b) negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; (c) definizione e stipula del contratto.

Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento acustico, idrico e atmosferico e attività di bonifica del sottosuolo (Vigili urbani, ARPA, etc.).

Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nei siti aziendali (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco).

Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).

Gestione dei rapporti di alto profilo con Istituzioni Nazionali (e.g. Ministero dello Sviluppo Economico) ed Enti Territoriali per la definizione e concertazione del ricorso ad ammortizzatori sociali.

Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.

Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).

Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo. In particolare si fa riferimento alle attività svolte in fase di: (a) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; (b) presentazione della richiesta; (c) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.

Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.

Gestione dei rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o *European Patent Office - EPO* per le attività di Registrazione e rinnovo dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale registrati dalla Società.

- Selezione e assunzione del personale
- dipendente. Gestione dei flussi monetari e
- finanziari.

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di pre- contenzioso o di possibile contenzioso.

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.

Rapporti con Pubblici Ufficiali finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventi o manifestazioni organizzate dalla Società sul suolo pubblico.

Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale nel quale la Società sia co-imputata o si sia costituita parte civile.

Gestione dei rapporti con parti terze (e.g. clienti, fornitori) per la definizione di situazioni pre- contenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti.

Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).

Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.

Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e componenti, quali a titolo esemplificativo: (a) dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali); (b) dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE); (c) presentazione del certificato *Generalised System of Preference – Form A*, per le merci di

provenienza da paesi in viadi sviluppo; (d) presentazione dei documenti previsti ai fini del traffico di perfezionamento passivo(TPP); (e) Altre dichiarazioni relative al traffico doganale.

□ Richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: (a) denuncia di inizio attività/fine lavori – Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria); (b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); (c) richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne); (d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); (e) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.

□ Gestione della documentazione richiesta dai funzionari pubblici (es. ARPA, altri organi di controllo) in occasione delle attività di verifica ispettiva al fine del mantenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di stabilimento o dell'eventuale ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

□ Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili: (a) stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata; (b) presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Città Metropolitana.

□ Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico.

□ Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive

delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabili, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

Le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali

Gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati dal legale rapp.te pro tempore, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;

Ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione dei finanziamenti pubblici:

Rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;

La documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;

la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;

nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;

l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;

gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure

l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;

i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha definito le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese); la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiederne autorizzazione; l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;

la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva); vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso; le richieste di trasferta, relative al

personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni nel rispetto delle tempistiche definite all'interno dell'Azienda e adeguatamente approvate. Le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione. In fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza. L'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;

Le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri.

Non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello.

I criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi:

sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;

le eventuali sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;

è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE B - REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopraccitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491 BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione

di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet). L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono di seguito riepilogate:

☐ Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: (i) brevetti, disegni, attività di R&S; (ii) dati di marketing; (iii) informazioni riservate di enti pubblici; (iv)

informazionibancarie; (v) parametri per l'attivazione di servizi; (vi) dati di fatturazione o di credito; (vii) dati relativi a pagamenti.

Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono: (i) essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni; (ii) danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.

Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.

Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001, del Codice di Comportamento, della Politica IT Security e della Politica Corporate Security adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;

il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;

il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della dell'infrastruttura tecnologica.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Gestione dell'infrastruttura tecnologica:

- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità.

- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);

- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica

(e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società.

- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- è definita una policy che disciplina gli accessi fisici alle sale server aziendali;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di *alert*;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (*malware* tipo *botnet*) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE C - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 D. LGS. 268/1998).

E' punto, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono di seguito riepilogate:

Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;

Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni (macchinari, componenti, ricambi) o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o

all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);

Gestione dei flussi monetari e finanziari;

Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici degli Enti competenti in occasione della richiesta di ingresso in Italia e predisposizione di lettere di invito per attività lavorativa presso le sedi della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In aggiunta è richiesto il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei delitti contro le immigrazioni clandestine, trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

è mantenuta traccia delle motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio italiano;

la Società monitora le persone per le quali procura l'ingresso nel territorio italiano indicazione con particolare riferimento alla data di uscita dallo stesso, ove prevista;

le *invitation letter* sono firmate da soggetti dotati di idonee procure.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE D - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria e il commercio, richiamati dall'artt. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva il seguente reato:

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.).

Il reato punisce Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono di seguito riepilogate:

- Attività di progettazione e disegno di parti di cabine o di parti di interni in generale, e sviluppo di uno dei componenti della nave, anche in collaborazione con professionisti esterni.
- Analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto e di processo industriale di produzione, anche in collaborazione con i professionisti esterni che supportano la Società in tali attività.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti fatto divieto di usare modelli di design altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

□ nei contratti con i fornitori sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi
□ nei contratti con i fornitori sono definite clausole che prevedono la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori in riferimento ai diritti di terzi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopraccitate attività “sensibili”.

Le fattispecie di reato presupposte previste dall’art 25 ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. I reati “propri”, cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;

se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un’adeguata attività di controllo.

La Legge sul Risparmio del 28/12/2005 n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (Legge sul risparmio) e le successive modifiche hanno introdotto, per le Società con titoli quotati presso mercati regolamentati dell’Unione Europea, disposizioni in materia di responsabilità e obblighi relativi all’informativa societaria. La Società ha aderito alle prescrizioni della citata Legge introducendo nel proprio Statuto la figura del “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” al quale è affidata la responsabilità - insieme all’Amministratore Delegato - di attestare con apposite relazioni sul bilancio separato e sul bilancio consolidato:

- l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili; la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili;
- la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l’idoneità del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)

Tale reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il

pubblico, ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura od i crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocimento per la società di appartenenza del soggetto corrotto. Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si esponga in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o

amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
- Approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

In riferimento alla corruzione tra privati

- Partecipazione a gare d'appalto di società private (esclusi enti privati assimilabili ad organismi di diritto pubblico) con riferimento alle attività di trattativa dei requisiti necessari alla predisposizione delle specifiche del capitolato tecnico, nonché stipula di accordi commerciali con i clienti (nuovi o ricorrenti).
- Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo del processo produttivo, dell'ambiente di lavoro e della qualità finale di prodotto volte a garantire l'idoneità dell'intero o parziale ciclo produttivo e logistico della Società.
- Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori. Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenzioso o a rischio contenzioso. Selezione e assunzione del personale dipendente.

Gestione dei flussi monetari e finanziari.

- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento, della Policy Anticorruzione, delle Procedure di controllo sui processi amministrativo-contabili ex L.262/2005, della procedura di Internal Dealing, conflitto di interessi e gestione parti correlate adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo; nonché qualicontrolli devono essere svolti su elementi forniti dalla medesima Direzione;

assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nei processi di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;

osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;

assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e

valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci e Sindaci;

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;

restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
- riserva; acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale

sociale;

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore alloro valore nominale;

porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;

registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Al fine di prevenire il rischio che Coseva possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo. Con riferimento al reato di corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

la Società garantisce l'applicazione delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (Legge sul risparmio), in particolare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini dell' predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema, i profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla Direzione Information & Technology sotto la supervisione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- sono previste attività di coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio delle Società controllate, nonché delle modalità di gestione dell'esercizio della direzione e coordinamento nelle scelte strategiche. La bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti. Eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata; è garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE F - REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di abusi di mercato, richiamati dall'art. 25 sexies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. *tipping*;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 T.U.F. estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, dato il rilievo giuridico, le dimensioni, il posizionamento strategico della Società Coseva, sono da identificarsi nella comunicazione di notizie false o compimento di "operazioni simulate" o "altri artifici" idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e/o delle azioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento, della Policy Anticorruzione, delle Procedure di controllo sui processi amministrativo-contabili ex L.262/2005, della procedura di Internal Dealing, conflitto di interessi e gestione parti correlate, nonché adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- diffondere notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dell'abuso di mercato.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

- comunicati stampa sono verificati da soggetti responsabili della predisposizione del documento e dai soggetti preposti alle verifiche contabili, prima della diffusione;
- l'Amministratore Delegato approva i comunicati stampa (ed eventuali modifiche) prima dell'emissione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono di seguito riepilogate:

☐ Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dal personale della Società;

☐ Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti di appalto d'opera od di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori e all'operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso la policy ed il programma di sensibilizzazione “infortuni zero”, nonché la Politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro facente parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;

al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub – Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 45001:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *best practice* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
- individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello

svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.

prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.

effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto

alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;

contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si riportano di seguito le modalità operative cui le Unità Produttive devono attenersi al fine di soddisfare i requisiti esimenti dalla responsabilità della Società previsti nel Decreto Legislativo 231/01. Questo protocollo, infatti, consente all'Organismo di Vigilanza di Coseva di espletare il compito - espressamente previsto dal citato Decreto - di monitorare l'effettiva operatività del modello ex 231/01 adottato dalla Società. Consistono in:

Piano degli interventi: La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) predispone il piano degli interventi di monitoraggio e coordinamento da svolgere presso le Unità Produttive che, in sintesi, riguardano l'esecuzione degli audit aziendali interni e le riunioni periodiche di coordinamento / indirizzo dei Responsabili locali del Servizio Prevenzione e Protezione, finalizzate a garantire l'omogeneità dei comportamenti da adottare in linea con la policy aziendale. L'ente comunica il proprio piano annuale degli interventi alle Unità Produttive, agli altri enti aziendali interessati e all'Organismo di Vigilanza.

Monitoraggio audit sicurezza ed ambiente: tale attività effettua gli audit sicurezza e gli audit ambiente presso le Unità Produttive, provvede nel corso della riunione di fine audit a rilasciare alla Direzione di Stabilimento le Check list compilate riportanti l'esito degli audit, e successivamente invia alla Direzione di Stabilimento l'audit report sicurezza e l'audit report ambiente;

□ Piano di azione: il Datore di lavoro trasmette nei tempi previsti alla funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) il piano di azione predisposto sulla base delle risultanze dell'audit report, che riporta tutte le informazioni concernenti le azioni dettagliate da porre in essere e gli Enti a cui spetta provvedere. Di tale segnalazione verrà data notizia all'Organismo di Vigilanza (OdV).

□ Report riepilogativo annuale: i preposti alla sicurezza predispongono ed inviano entro il 31/12 di ogni anno un report riepilogativo contenente il riepilogo dell'attività svolta nel corso dell'anno con l'esito delle azioni attuate. Il report è inviato agli enti interessati e all'Organismo di Vigilanza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del

D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopraccitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Commisce il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commisce il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commisce il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti di materie prime, semilavorati, componenti e forniture.
- Acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi anche in occasione di ampliamento della linea produttiva.
- Gestione della contabilità generale.
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società.
- Società. Pagamenti.
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari.
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio.
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari. Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;

per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e dialtri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;

sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi sul valore aggiunto;

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari. In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali; al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali; la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi; nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul

fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale; l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvata da soggetti dotati di idonei poteri; gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure; l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti; i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali; al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento; la Direzione Aziendale effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Risconto. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

L'Amministrazione ha la responsabilità definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);

L'Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiederne autorizzazione;

L'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;

L'Amministrazione effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);

L'Amministrazione predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;

L'Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;

Per le operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti;

Il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

Le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisti e di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse;

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

Trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 4'999,00;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 4.999,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei “*tax heaven*” e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dall'Amministrazione;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE I - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART 25 NOVIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principicomportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI (ART. 171-BIS, LEGGE 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

ART. 171-TER, LEGGE 633/41

E' punita (art. 171-ter comma 1):

l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);

l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);

pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);

la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);

l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f- bis);

l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione,

diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171 SEPTIES L. 633/41)

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In aggiunta, punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi e brochure pubblicitari, o per la realizzazione di eventi.
- Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti video fonici, radiofonici o musicali in occasione di eventi.
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali o i Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativititolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari; utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;

riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;

installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di *files sharing* di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;

riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;

il personale incaricato della Società predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audio visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;

documenti o le informazioni che costituiscono per l'azienda "*know how*" aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ente di appartenenza; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard volta ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale Coseva;

contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale.

la Società gestisce, anche con la collaborazione di consulenti esterni il processo di predisposizione delle domande di brevetto ed effettua un monitoraggio periodico dello stato del brevetto;

gli acquisti di software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE L - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva il seguente reato:

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001, del Codice di Comportamento adottati dalla Società e della Policy Anticorruzione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;

□indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria all'interno delle attività sensibili identificate.

In aggiunta tali previsioni, la Società ha definito i ruoli e le responsabilità nelle singoli fasi di gestione del contenzioso, dalla nomina dei legali incaricati di assistere la Società alla fase di giudizio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dagli art. 25 undecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

E’ altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l’inquinamento in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

E’ previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell’evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (ART. 137, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 152/2006)

L’art. 137, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006. Si precisa che in relazione alle

condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (ART. 137, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006)

L'art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137 COMMA 11, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006)

Il comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 5 DEL D.LGS. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 6 DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 256, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).

OMESSA BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006)

In particolare, ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, del D.lgs. 152/2006

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, falsedichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16,19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS COMMA 6, 7 E 8 DEL D.LGS. 152/2006)

L'art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

SUPERAMENTO DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA (ART. 279 D. LGS. 152/2006)

E' sanzionato il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (ART. 3 L. 549/1993)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono diseguito riepilogate:

gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;

gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;

gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;

gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva e cantieristica;

espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti

inquinati; gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito

dell'attività produttiva; attività legate alla gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società nonché della Politica Ambientale facente parte del sistema di gestione ambientale conforme

ai requisiti ISO 14001:2004 nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;

conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;

favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;

adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;

contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;

accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;

inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata. Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione

(e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);

abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;

miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);

violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione,

violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;

falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;

impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;

fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;

monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;

fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;

non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;

comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;

avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendotutte le informazioni ad essi relative;

segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, dellacopia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facentidel Sistema di Gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 14001:

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi

la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;

il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita,

le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;

in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;

i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;

sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di raccolta interrate che dovessero essere eventualmente presenti all'interno dei siti produttivi;

- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in
- atmosfera; sono previsti strumenti normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e

criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;

sono previste modalità ed criteri per il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e di smissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;

- sono piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - PARTE SPECIALE N - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Coseva. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopraccitate attività “sensibili”. In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Coseva i seguenti reati:

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 3 CO. 12-BIS D. LGS. 286/1998)

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012,

n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE. Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12- bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) Se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis, c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione del personale dipendente di origine extra-comunitaria.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società nella Selezione, assunzione e gestione del personale.

	Codice Etico di Comportamento (ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)	Tipo: CE 231		Sistema: 231 QSAE	
		Rev.	04	del	05.11.2017

Stato delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione	Redatto		Approvato	
01	Settembre 2005	Prima emissione	RSI	Massimo BOLLA	C.d.A.	Giovanni NOVELLO
02	31.05.2010	Adeguamento del codice etico di comportamento alle linee guida deliberate dalla Direzione Nazionale ANCST il 02.07.2009. Aggiornato e divenuto efficace il 19.01.2010 sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia il 18.01.2010 ed integrazione con le politiche COSEVA per Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità Sociale	RSI	Massimo BOLLA	C.d.A.	Giovanni NOVELLO
03	30.06.2012	Inserito comma 4 nell'art. 1, in recepimento indicazioni Legacoop relative a D. lgs. 180/2011	RSI	Massimo BOLLA	C.d.A.	Giovanni NOVELLO
04	05.11.2017	Revisione per cambio ragione sociale. Aggiornato logo e sostituito "Coseva Pluriservizi Srl" con "Coseva Società Cooperativa"	RSI	Massimo BOLLA	C.d.A.	Giovanni NOVELLO

Indice

PREMESSA

Carta dei valori guida della Cooperazione.

Pag. 2

Disposizioni generali

- Articolo 1

Pag. 3

Titolo I – Rispetto delle leggi e delle norme di riferimento

- Articolo 2

Pag. 3

Titolo II – Rapporti con il mercato

- Articolo 3
- Articolo 4

Pag. 4

Pag. 4

Titolo III – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e la politica

- Articolo 5
- Articolo 6
- Articolo 7
- Articolo 8
- Articolo 9

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Titolo IV – Gestione societaria, contabile, bilancio ed utilizzo delle risorse

- Articolo 10

Pag. 8

Titolo V – Regolarità ed etica del lavoro

- Articolo 11

Pag. 10

Titolo VI – Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

- Articolo 12

Pag. 11

Titolo VII – Sistema di gestione

- Articolo 13

Pag. 12

Titolo VIII – Sistema sanzionatorio

- Articolo 14
- Articolo 15
- Articolo 16
- Articolo 17

Pag. 12

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 13

Titolo IX – Disposizioni ed impegni finali

- Articolo 18

Pag. 13

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

PREMESSA

COSEVA Società Cooperativa si considera attore responsabile del mercato dei servizi. Riconosce ed ispira la propria azione ai principi esposti nella:

CARTA DEI VALORI GUIDA DELLA COOPERAZIONE

1. Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dell'azione cooperativa.
2. Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimento in proporzione al concorso individuale di ognuno.
3. La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
4. Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.
5. Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che si svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
6. La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta.
7. L'esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani.
8. La cooperazione interpreta il mercato come luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
9. La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.
10. La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
11. La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.
12. La mutualità cooperativa, definita dai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione di rapporti umani. La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell'imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni materiali, morali e civili.

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		Tipo: CE 231		Sistema: 231 QSAE	
			Rev.	04	del	05.11.2017

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il codice etico regola i comportamenti che gli amministratori ed i dipendenti di COSEVA Società Cooperativa sono tenuti a rispettare affinché:
 - L'attività di COSEVA Società Cooperativa risulti ispirata al rispetto della legge e dei regolamenti amministrativi, sia statali che regionali, e risulti attuata con trasparenza, lealtà commerciale e nel rispetto delle regole etiche proprie dei rapporti imprenditoriali e commerciali;
 - Sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati ed in particolare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni.
2. Il codice etico si applica in quanto compatibile, anche ai rappresentanti, mandatarî, agenti, collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto di COSEVA Società Cooperativa.
3. COSEVA Società Cooperativa non intrattiene alcun rapporto con chi non si impegna a rispettare e non rispetta le prescrizioni del presente codice etico.
4. *COSEVA Società Cooperativa respinge e contrasta ogni forma di estorsione, usura ed altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collabora con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione di riferimento, ogni episodio di attività illegale di cui sia eventualmente soggetto passivo.*

Titolo I - Rispetto delle leggi e delle norme di riferimento

Articolo 2

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 non devono mai compromettere i principi fondamentali quale l'onestà o l'integrità nel perseguimento dell'attività di COSEVA Società Cooperativa. che agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova a operare, improntando lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi, dei regolamenti e delle procedure interne a tale scopo preordinate. COSEVA S'impegna a e richiede ai soggetti di cui al precedente art. 1 di aderire e conformarsi:
 - a tutti i requisiti della norma EN ISO 9001;
 - a tutti i requisiti della norma OHSAS 18001;
 - a tutti i requisiti della norma EN ISO 14001;
 - a tutti i requisiti della norma internazionale SA 8000;
 - A tutte le Convenzioni e Raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) citate alla sezione II dello standard SA 8000;
 - Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, alle Norme di Comportamento ILO riguardo HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro.
2. A tal fine COSEVA Società Cooperativa provvede ad informare i predetti soggetti sulla normativa da rispettare al fine di evitare la commissione dei reati con particolare riferimento a quelli contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni, mediante appositi programmi di formazione ed aggiornamento.

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

3. I soggetti di cui all'art. 1 devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero agevolare e/o determinare la commissione di fatti illeciti e reati ed in particolare dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.
4. I rapporti tra i soggetti di cui all'art. 1 devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.

Titolo II - Rapporti con il mercato

Articolo 3

1. COSEVA compete lealmente sul mercato dei servizi, rispettando le regole della concorrenza e degli impegni contrattuali. Mette al centro della propria attenzione il cliente, sia esso pubblico o privato, al quale s'impegna a garantire:
 - Supporto e facilitazione al management;
 - coinvolgimento nello studio e nell'erogazione di servizi personalizzati;
 - fiducia e trasparenza nei rapporti;
 - reattività e gestione delle criticità emergenti;
 - definizione e soddisfazione delle aspettative esplicite ed implicite, nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme vigenti.
2. Le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio di COSEVA Società Cooperativa o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate e devono essere assoggettabili a verifica.
3. COSEVA non offre, né accetta denaro o beni, sotto qualsiasi forma per promuovere o favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti. Omaggi di cortesia sono ammessi quando siano di modico valore e non inducano ad essere intesi come strumento di ricerca di favori o privilegi, in violazione delle norme vigenti.
4. I soggetti di cui all'art. 1 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare tutti gli aspetti delle situazioni rilevanti e decidere se richiedere assistenza nell'assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, è posta in essere nell'interesse di COSEVA Società Cooperativa.
5. Nei confronti dei propri fornitori s'impegna ad instaurare con loro un rapporto di collaborazione che sia improntato alla correttezza ed alla trasparenza finanziaria e, con particolare riguardo a quelli più significativi, che sia finalizzato anche alla crescita ed al miglioramento dei loro processi di produzione, sia sotto il profilo qualitativo che ambientale, di sicurezza sul lavoro e di responsabilità sociale".

Articolo 4

1. Le operazioni e le transazioni effettuate da COSEVA Società Cooperativa devono essere correttamente registrate e si deve facilmente verificare l'autorizzazione, la

	<p style="text-align: center;">Codice Etico di Comportamento</p> <p style="text-align: center;">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

legittimità, nonché la sua coerenza e congruità. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2. Quanto al comma precedente si deve estendere anche per il caso di pagamento di somme o beni che non sono stati fatti direttamente da dipendenti di COSEVA Società Cooperativa, bensì effettuati tramite persone o società che agiscono per conto di COSEVA Società Cooperativa.

Titolo IIII - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e la politica

Articolo 5

1. Ai fini del presente codice etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi e associazioni di tali soggetti e comunque qualsiasi ente pubblico o soggetto avente personalità giuridica pubblica; si deve intendere, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente codice etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quegli enti privati, ivi comprese le società che, in forza di atto legislativo, regolamentare o amministrativo, esercitano pubblici poteri delegati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero svolgono fasi o funzioni di un procedimento amministrativo o ancora presentano o svolgono pubblici servizi o comunque in generale adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela da interessi generali.
2. Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano le Comunità Europee e tutti gli organi ed enti rientranti nel loro ordinamento nonché tutti gli enti pubblici e o altri soggetti indicati nel precedente comma 1 del presente articolo appartenenti ad ordinamenti giuridici di altri paesi e/o di altri organismi aventi soggettività di diritto pubblico.
3. Qualora COSEVA Società Cooperativa intendesse utilizzare un soggetto terzo esterno alla sua struttura (soggetti di cui all'art. 1, 2° comma) nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, la scelta di tale soggetto dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
 - Deve trattarsi di soggetti e persone che non abbiano commesso reati contro la Pubblica Amministrazione o che non siano comunque stati esclusi dalla facoltà di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque deve trattarsi di soggetti e persone aventi una buona reputazione sul mercato;
 - Le azioni e le attività di tali soggetti debbono essere controllate e verificate in modo tale da accertarsi che essi agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché nel rispetto del presente codice etico;
 - I compensi e/o le somme comunque richieste da tali soggetti e persone nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.
4. I contenuti del presente codice etico dovranno essere fatti assumere quale specifico obbligo contrattuale all'interno del contratto che regola i rapporti tra COSEVA Società Cooperativa ed il suddetto soggetto terzo, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui il predetto soggetto violi il presente codice etico.

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

5. E' vietato far rappresentare COSEVA Società Cooperativa, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto "terzo" quando, tenuto conto della sua posizione lavorativa e/o professionale, dei suoi rapporti personali o familiari e/o della posizione lavorativa e/o professionale e dei rapporti personali o familiari di un suo congiunto o comunque in altro modo, si possa creare il sospetto e/o i presupposti di un conflitto d'interessi a danno della Pubblica Amministrazione.
6. La Cooperativa può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni e candidati politici, purché ciò avvenga nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

Articolo 6

1. Nel caso in cui le disposizioni del presente codice etico siano disattese, COSEVA Società Cooperativa prenderà i provvedimenti sanzionatori, previsti dal Titolo VIII del presente codice etico, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, che risulteranno essersi comportati illegalmente e contrariamente alle norme del presente codice e delle disposizioni legislative vigenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 dovranno comunicare al diretto superiore ed all'organo di controllo interno la commissione di reati, di cui vengono a conoscenza.

Articolo 7

1. Non è consentito, né direttamente né per il tramite di una persona fisica o giuridica, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, favore od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (e dei clienti di COSEVA in genere) o a loro parenti o conviventi, sia italiani che di altri paesi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse o a vantaggio di COSEVA Società Cooperativa.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo operano anche nel caso di illecite pressioni.
4. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione i soggetti di cui all'art. 1 devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità; in particolare ed in via esemplificativa non vanno intraprese, direttamente o indirettamente dai soggetti di cui all'art. 1, le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire compensi, omaggi o trattamenti di favore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 3;

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
5. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei soggetti che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e non deve comunque richiedere o dare l'impressione di richiedere trattamenti di favore.
Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.
 6. Qualora i soggetti di cui all'art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il proprio diretto superiore ed il responsabile della Funzione di Controllo interno. Qualsiasi dipendente, in ogni caso di dubbio, riferirà come sopra senza indugio.
 7. I soggetti di cui all'art. 1 non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, assunzione di personale, ecc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.
 8. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli.
 9. I soggetti di cui all'art. 1 devono informare, oltre che il proprio diretto superiore, il responsabile della Funzione di Controllo interno dell'avvio dei più significativi contatti operativi con la Pubblica Amministrazione o con persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di questa, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Articolo 8

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico è fatto tassativo divieto di indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare a COSEVA Società Cooperativa un ingiusto profitto con danno dello Stato o dell'Ente Pubblico stessi.
2. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprende anche contributi, finanziamenti ed ogni altra erogazione o agevolazione comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Internazionali.
3. Ai sensi del presente codice per "artificio o raggiri" si intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire.
4. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti

	Codice Etico di Comportamento (ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

amministrativi a vantaggio o nell'interesse di COSEVA Società Cooperativa ovvero per ottenere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dalla Pubblica Amministrazione.

5. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo obbligo di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concessi dalla Pubblica Amministrazione in conformità alle disposizioni e regole previste nelle leggi e regolamenti applicabili a tali contributi, finanziamenti o erogazioni. E', pertanto, vietato utilizzare detti contributi, finanziamenti o erogazioni per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o concessi, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio a COSEVA Società Cooperativa.
6. Ai soggetti di cui all'art. 1 è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un'utilità a COSEVA Società Cooperativa.
7. Ai fini del presente codice etico per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Articolo 9

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto divieto di porre in essere comportamenti, autonomamente o di concerto con gli altri soggetti, volti alla falsificazione od all'alterazione, in qualsiasi modo, di monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata.
2. E' altresì, fatto divieto di acquistare e detenere ovvero spendere e mettere in circolazione monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata falsificati o alterati comunque ricevuti.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 1 ricevano, per conto della società COSEVA Società Cooperativa pagamenti con banconote o monete che risultano in tutto od in parte false, provvederanno a custodire separatamente dalle restanti banconote o monete quelle false ed informeranno il diretto superiore ed il responsabile della Funzione di Controllo interno, i quali provvederanno alle necessarie denunce ai sensi di legge.

Titolo IV - Gestione societaria, contabile, bilancio ed utilizzo delle risorse

Articolo 10

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto obbligo di agire nel rispetto delle norme statutarie e legislative che regolano le società cooperative e nel rispetto delle norme legali e consuetudinarie applicabili nella redazione dei bilanci di esercizio e consolidati e nella redazione delle altre informative societarie contabili e di ogni altra norma applicabile alla cooperativa COSEVA Società Cooperativa.

	<h2>Codice Etico di Comportamento</h2> <p>(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>	<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
		<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

2. I bilanci e le altre comunicazioni sociali, i prospetti e documenti informativi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili dovranno essere redatti in modo chiaro, completo e veritiero e non dovranno omettere alcuna informazione o dato che sia rilevante o significativo nella corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica della COSEVA Società Cooperativa.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle condotte prescritte dal presente articolo, tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono:
 - fornire la massima collaborazione alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati;
 - fornire alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati dati ed informazioni, destinati ad essere riportati nei predetti documenti, precisi, completi e chiari;
 - segnalare eventuali conflitti di interesse;
 - rispettare in maniera puntuale le procedure adottate da COSEVA Società Cooperativa per la formazione dei predetti documenti.
 - E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, occultando documenti o con altri idonei artifici

 - I soggetti di cui all'art. 1 devono, pertanto, fornire la massima collaborazione, ottemperando in maniera completa e puntuale alle richieste provenienti dalla Funzione di Controllo interno, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione (se nominata) e, comunque, da altri soggetti investiti, dallo statuto, dalla legge o da regolamenti applicabili, di funzioni di controllo.

 - E' vietato ripartire utili o acconti su utili nel rispetto delle leggi sulla cooperazione o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite.

 - E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società della COSEVA Società Cooperativa mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

 - E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze nelle assemblee della COSEVA Società Cooperativa.

 - Alle predette assemblee non devono, pertanto, essere fornite dichiarazioni o informazioni o presentati atti o documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti allo scopo di indurre le assemblee ad approvare specifici argomento all'ordine del giorno.

 - E' vietato diffondere a chiunque notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari previsti dalla normativa sulle cooperative eventualmente emessi da COSEVA Società Cooperativa

 - Ai fini di quanto sopra:
 - Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto relative a COSEVA Società Cooperativa;

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

- La notizia deve intendersi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno i soci lavoratori ed i soci finanziatori;
- Per altri artifici deve intendersi qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il valore di quote, remunerazione delle quote, ristorni.
-
- E' vietato nelle comunicazioni da effettuarsi alle autorità pubbliche di vigilanza esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di COSEVA Società Cooperativa, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che devono essere comunicati e concernenti la situazione medesima.
- I soggetti di cui all'art. 1, pertanto, nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, devono comportarsi secondo correttezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, fornendo alle stesse documenti chiari, precisi e corretti.

Titolo V – Regolarità ed etica del lavoro

Articolo 11

Nei rapporti di lavoro COSEVA impronta la propria attività:

- al massimo rispetto e la massima valorizzazione dell'individuo, escludendo e condannando qualsiasi forma di discriminazione, lavoro forzato ed obbligato e lavoro infantile nonché il ricorso ad ogni tipo di pratica disciplinare che preveda l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica ed abuso verbale nei confronti del personale. COSEVA, inoltre, esclude l'impiego di minori nel proprio organico ed ammette il ricorso da parte dei propri fornitori/subappaltatori a lavoratori minori (comunque di età pari o superiore ai 16 anni) nei termini e con le modalità previste dalla legislazione e le norme vigenti e con quelle descritte nelle apposite procedure, rese disponibili alle parti interessate;
- alla garanzia di trasparenza e di democrazia societaria e lavorativa, garantendo ai lavoratori la possibilità di associarsi e di aderire a sindacati di propria scelta e di poter negoziare i termini e le condizioni di lavoro pubblicamente e secondo la legge senza paura di interferenze e restrizioni;
- alla tutela della sicurezza sul posto di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre eliminando o, nel caso non sia possibile, limitando potenziali incidenti e lesioni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e mantenendo gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni di sicurezza messe a disposizione dei lavoratori in adeguate condizioni igieniche e di efficienza;
- alla garanzia della continua informazione ed istruzione dei lavoratori affinché si sentano maggiormente coinvolti e consapevoli del loro ruolo, dei loro diritti e del loro lavoro;
- all'applicazione nei confronti dei propri lavoratori di tutte le disposizioni previste dalla legislazione e dai contratti di lavoro vigenti, con particolare riferimento agli orari di lavoro ed alla retribuzione. A riguardo COSEVA intende responsabilizzare e gratificare al massimo tutto il personale, attraverso l'implementazione di sistemi incentivanti e di miglioramento economico ulteriore alla retribuzione, sulla base dei risultati aziendali che

	<p align="center">Codice Etico di Comportamento</p> <p align="center">(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

siano disciplinati da regolamenti interni e premino gli atteggiamenti tesi alla qualità delle prestazioni, all'eccellenza dei comportamenti, alla partecipazione societaria.

Le modalità e le responsabilità con cui le suddette attività devono essere effettuate e registrate sono descritte nei Regolamenti Interni della Cooperativa, nel Manuale di Gestione Qualità- Sicurezza – Ambiente – Responsabilità Sociale e nei documenti ad esso correlati.

Titolo VI – Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

Articolo 12

Per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, COSEVA prevede che le decisioni interne in materia siano assunte, ad ogni livello, secondo i seguenti criteri:

- Evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati, con particolare riferimento a:
 - rumore interno ed esterno;
 - polveri;
 - aspetto paesaggistico;
 - acque;
 - traffico veicolare indotto;
 - rifiuti ed imballaggi prodotti dall'attività;
 - uso di risorse naturali ed energetiche;
 - sostanze lesive dello strato di ozono;
 - emissioni in atmosfera;
 - scarichi idrici;
 - serbatoi interrati;
 - amianto;
 - uso e consumo prodotti chimici.
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto riguarda la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, attenuando il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e riducendo gli effetti di questi lavori sulla salute;
- attivare buone pratiche che siano rispettose dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, limitando al massimo il loro impatto sulle risorse energetiche e sull'integrità del territorio, delle acque e dell'atmosfera;
- tenere conto del grado di evoluzione tecnologica ed investire in sistemi ed attrezzature che riducano gli impatti sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, al fine di incrementare competenza e consapevolezza;

	Codice Etico di Comportamento (ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)		Tipo: CE 231		Sistema: 231 QSAE	
			Rev.	04	del	05.11.2017

- contribuire ad azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro.

Le modalità e le responsabilità con cui le suddette attività devono essere effettuate e registrate sono descritte nel Manuale di Gestione Qualità- Sicurezza – Ambiente – Responsabilità Sociale e nei documenti ad esso correlati.

Titolo VII – Sistema di gestione

Articolo 13

Per realizzare i principi e le disposizioni sopra esposte COSEVA Società Cooperativa si è dotata di un sistema di gestione, del quale il presente Codice costituisce parte integrante, volto ad assicurare la padronanza ed il controllo dei propri processi interni e che risulti capace di orientare l'intera organizzazione al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e delle prestazioni del sistema stesso in modo da renderla sempre più competitiva ed apprezzata, nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Il Sistema di Gestione ed i documenti dallo stesso previsti, ai quali si fa esplicito rinvio, dispongono misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, del presente codice di comportamento, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate sia conosciuto, fatto proprio e praticato da soci, amministratori e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto di cui all'art. 1 del presente codice.

Titolo VIII – Sistema sanzionatorio

Articolo 14

1. Spetta all'organo di controllo il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente codice. L'organo di controllo trasmette i risultati degli accertamenti effettuati al Presidente, al Responsabile di settore (Produzione – Amministrazione – ecc.), al C.d.A. ed informa il Presidente del Collegio Sindacale.
2. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente codice etico e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi e regolamenti aziendali, ove applicabili.
3. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da dipendenti o soci lavoratori di COSEVA Società Cooperativa o da soggetti terzi, il C.d.A. o suo delegato e ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 2, valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto e prenderà i provvedimenti opportuni, dandone informazione al Presidente del Collegio Sindacale ed al responsabile della Funzione di Controllo, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da soggetti che rivestono la carica di membri del Consiglio di Amministrazione di COSEVA Società Cooperativa, il Collegio Sindacale della stessa valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata e, a seconda

	Codice Etico di Comportamento (ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)		<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
			<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

delle circostanze, provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione affinché assumi i necessari provvedimenti di loro competenza.

5. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dagli Amministratori può essere sanzionata con la revoca dagli speciali incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi più gravi, con la revoca dalla carica di Amministratore.

Articolo 15

1. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dai dipendenti può essere sanzionata, a seconda della gravità della violazione, come segue:
 - Rimprovero verbale;
 - Rimprovero scritto;
 - Multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
 - Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
 - Sospensione cautelare dal lavoro;
 - Licenziamento.

Articolo 16

1. Qualora la violazione delle norme contenute nel presente codice sia commessa da rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni di COSEVA Società Cooperativa, la sanzione è la risoluzione del contratto, con diritto da parte della società ai danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata. A tal fine, nella stipula dei contratti con i soggetti sopra indicati, le Direzioni interessate dovranno inserire apposita clausola che preveda la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui i predetti soggetti violino le norme del presente codice etico.

Articolo 17

1. Nel caso di violazione delle norme contenute nel presente codice etico da parte del responsabile della Funzione di Controllo ovvero di omissione da parte di quest'ultimo dei necessari controlli, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla risoluzione del contratto con diritto da parte della società ai danni eventuali subiti a causa della condotta illecita realizzata.

Titolo IX - Disposizioni ed impegni finali

Articolo 18

	<h2>Codice Etico di Comportamento</h2> <p>(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)</p>	<i>Tipo:</i> CE 231		<i>Sistema:</i> 231 QSAE	
		<i>Rev.</i>	04	<i>del</i>	05.11.2017

1. La Direzione provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie alla realizzazione di quanto previsto nel presente codice, nel rigoroso rispetto della legislazione e delle norme vigenti ed applicabili.
2. La Direzione del Personale provvede ad informare il personale a tutti i livelli sui contenuti del presente codice etico ed a coinvolgerlo per il raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti e nel miglioramento continuo dei propri standard di azione e di comportamento.
3. Le disposizioni del codice relative alle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere portate a conoscenza delle persone interessate mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
4. Il presente codice di comportamento deve essere portato a conoscenza di terzi (lavoratori automuniti o imprese) che ricevano un incarico da COSEVA Società Cooperativa.
5. Il presente codice etico è messo a disposizione degli amministratori al momento dell'accettazione della carica, nonché dei rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni.
6. Il presente codice etico, previo suo esame e valutazione, dovrà essere formalmente adottato da COSEVA Società Cooperativa. Sarà periodicamente riesaminato, al fine di garantire la sua aderenza all'evoluzione delle normative cogenti, degli standard internazionali di riferimento e delle decisioni assunte dalla Cooperativa, nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

VISIONE

- Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nei mondi dei servizi alle imprese.
- Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente.

DECLARATORIA DELLA VISIONE

- Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo.
- Anticonformismo nelle soluzioni produttive.
- Socialmente responsabile, con particolare riguardo all'etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli stakeholders, alla compatibilità dell'attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

MISSIONE

- Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico
- Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili.
- Impresa a sensibilità sociale allargata.

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione ed attività di data entry erogati anche in forma integrata.

Assumiamo, pertanto l'impegno di:

- *Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla cooperativa che risultino applicabili alle attività svolte;*
- *Mettere al centro della nostra attenzione la soddisfazione del Cliente, garantendo il rispetto dei requisiti impliciti ed espliciti e tenendola sotto costante monitoraggio;*
- *Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi per la qualità;*
- *Perseguire il miglioramento continuo della qualità nelle attività svolte e del sistema di gestione, verificandone periodicamente la conformità, il livello di implementazione e l'adeguatezza per soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti;*
- *Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di politica per la qualità della cooperativa.*

In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati provvederemo ad identificare gli aspetti di qualità diretti ed indiretti, impliciti ed espliciti. La valutazione degli impatti che le attività potranno avere sulla soddisfazione del Cliente fanno parte integrante del nostro processo di progettazione dei servizi, per individuare preventivamente le prassi, i materiali e le attrezzature più adeguati.

Nell'ambito dell'esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi per la qualità, con particolare riferimento a:

- **Centralità della soddisfazione del Cliente**, dalla quale dipendono lo sviluppo e la crescita della cooperativa. Supportiamo e facilitiamo il nostro Cliente nelle sue attività gestionali perché richieda i nostri servizi a lungo e desideri la nostra collaborazione nei vari ambiti della nostra attività.
- **Il rapporto fiduciario**. Per i nostri Clienti, ovunque operanti sul territorio nazionale, vogliamo essere "*partners sui quali contare*", garantendo la correttezza commerciale e la trasparenza nelle informazioni, la precisione nell'esecuzione e la capacità di fare fronte alle criticità emergenti, sia in ottica correttiva che preventiva.
- **La qualità interna**. Crediamo che vadano incentivati gli atteggiamenti tesi all'eccellenza, premiando chi esprime qualità e "*saper fare*". Puntiamo a lavoratori e collaboratori preparati e consapevoli, dedicando particolare cura alla formazione del personale promuovendo sistematiche iniziative di sensibilizzazione del personale.
- **La qualità delle forniture**. Offriamo ai nostri Clienti servizi eseguiti con il supporto di impianti, macchinari, attrezzature e prodotti di qualità, privilegiando l'ammodernamento e ricorrendo per le forniture a marchi primari riconosciuti sul mercato e di comprovata affidabilità ed efficacia.

Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello svolgimento delle attività a loro assegnate, impegnandoci a promuovere la conoscenza della presente politica aziendale, con azioni di diffusione e di pubblicazione.

VISIONE

- Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondo dei servizi alle imprese.
- Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente.

DECLARATORIA DELLA VISIONE

- Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo.
- Anticonformismo nelle soluzioni produttive.
- Socialmente responsabile, con particolare riguardo all'etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli stakeholders, alla compatibilità dell'attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

MISSIONE

- Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico
- Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili.
- Impresa a sensibilità sociale allargata.

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione ed attività di data entry erogati anche in forma integrata.

Assumiamo, pertanto, l'impegno di:

- *Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla cooperativa che riguardino i pericoli ed i rischi per la sicurezza e la salute applicabili;*
- *Salvaguardare i propri lavoratori e tutti coloro interessati dai processi produttivi della cooperativa operando per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;*
- *Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;*
- *Perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione, verificandone periodicamente la conformità, il livello di implementazione e l'adeguatezza a soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti previsti per la sicurezza e la salute sul lavoro;*
- *Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di politica di sicurezza e salute sul lavoro della cooperativa.*

In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati perseguiamo i seguenti principi:

1° PRINCIPIO. *Valutare ed agire.* L'attività di valutazione dei rischi è uno strumento puntualmente applicato e funzionale alla sicurezza di tutti i cantieri gestiti.

2° PRINCIPIO. *Eliminare il rischio.* La progettazione dei servizi deve rimuovere, ove possibile, alla radice le fonti di rischio potenziale o comunque ridurre i rischi a condizioni minime accettabili. Se un'attività rappresenta una potenziale minaccia per la salute umana, vengono prese misure cautelative anche se non si dispone di dati certi sui rapporti di causa/effetto.

3° PRINCIPIO. *Il principio del coinvolgimento e del saper fare.* Per COSEVA tutti i Lavoratori sono responsabili della sicurezza e della salute propria e degli altri. Tutti coloro che sono coinvolti nell'erogazione dei servizi devono conoscere i rischi ai quali possono essere esposti e le misure per prevenire danni. Coseva promuove la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla ricerca del continuo miglioramento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'esecuzione dei servizi puntiamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro, ad adottare e favorire buone prassi relative alla sicurezza e salute sul lavoro con particolare riferimento alla prevenzione dei:

- **Rischi correlati alla discontinuità ed all'occasionalità lavorativa**, garantendo ai lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, tempestività nella informazione, formazione, nella sorveglianza sanitaria e nella fornitura di DPI.
- **Rischi correlati ai macchinari ed alle attrezzature in uso**, privilegiando l'ammmodernamento e ricorrendo per le forniture a marchi primari riconosciuti sul mercato e di comprovata affidabilità in materia di sicurezza. Fornendo ai lavoratori un adeguato addestramento all'utilizzo.
- **Rischi correlati ai prodotti chimici in uso**, individuando e preferendo prodotti che comportino un rischio potenziale basso sulla salute e la sicurezza delle persone, garantendo la riconoscibilità del prodotto in tutte le fasi d'impiego e prediligendo tecnologie operative che limitino o eliminino i rischi correlati ai prodotti chimici.
- **Rischi psico-sociali**, puntando alla chiarezza dei compiti, dei ruoli e delle informazioni; predisponendo canali che agevolino la comunicazione interna; favorendo la partecipazione dei lavoratori alla valutazione dei rischi ed al miglioramento continuo.

Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello svolgimento delle attività a loro assegnate.

VISIONE

- Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondo dei servizi alle imprese.
- Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente.

DECLARATORIA DELLA VISIONE

- Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo.
- Anticonformismo nelle soluzioni produttive.
- Socialmente responsabile, con particolare riguardo all'etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli stakeholders, alla compatibilità dell'attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

MISSIONE

- Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico
- Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili.
- Impresa a sensibilità sociale allargata.

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione ed attività di data entry erogati anche in forma integrata.

Assumiamo, pertanto l'impegno di:

- *Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla cooperativa che riguardino gli aspetti ambientali applicabili;*
- *Salvaguardare l'ambiente ed operare in maniera sostenibile a vantaggio delle future generazioni;*
- *Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi in materia ambientale;*
- *Perseguire il miglioramento continuo nella prevenzione e nella limitazione degli impatti ambientali delle attività svolte e del sistema di gestione anche favorendo l'utilizzo di risorse sostenibili, verificandone periodicamente la conformità, il livello di implementazione e l'adeguatezza per soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti ambientali;*
- *Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di politica ambientale della cooperativa.*

In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati provvederemo ad identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti. La valutazione degli impatti che le attività potranno avere sull'ambiente fanno parte integrante del nostro processo di progettazione dei servizi, per individuare preventivamente le prassi, i prodotti, i macchinari e le attrezzature che garantiscano la riduzione dell'inquinamento e la salvaguardia delle risorse ambientali.

Nell'ambito dell'esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi ambientali con particolare riferimento a:

- **Rifiuti** prodotti e trasportati dalla cooperativa, implementando adeguati sistemi di controllo che garantiscano la corretta gestione delle attività lungo tutta la filiera interessata;
- **Prodotti chimici**, individuando e adottando (compatibilmente alla valutazione di efficacia) prodotti con caratteristiche eco compatibili e prediligendo tecnologie operative che possano limitare o eliminare l'impiego di prodotti chimici.
- **Emissioni in atmosfera**, adottando adeguate misure di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature in uso e prediligendo attrezzature ed automezzi a bassa emissione.
- **Scarichi idrici e suolo**, prevenendo, ove possibile, sversamenti accidentali di prodotti chimici e predisponendo adeguate misure per la gestione delle emergenze, oltre che monitorando le attività che prevedono la produzione di acque di scarico.
- **Uso di risorse naturali ed energetiche**, favorendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sensibilizzando i nostri lavoratori nell'uso responsabile delle risorse energetiche e incoraggiando iniziative che mirino alla crescita della consapevolezza e della sensibilità ambientale.

Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello svolgimento delle attività a loro assegnate, impegnandoci a promuovere la conoscenza della presente politica aziendale, con azioni di diffusione e di pubblicazione.



VISION

- Partner di grandi clienti per perseguire l'integrazione delle reciproche catene del valore, per abbassare il costo di filiera e migliorare la qualità dei servizi.
- Cooperativa a vocazione nazionale.

MISSION

- Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico;
- contribuire alla crescita ed al miglioramento dell'individuo e, quindi, della società;
- fornire servizi ausiliari integrati a valore aggiunto.

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del mercato dei servizi di pulizie, logistica, trasporti e data entry erogati anche in forma integrata.

Assumiamo, pertanto, l'impegno di:

- Adeguare il proprio sistema di gestione rispondendo a tutti i requisiti della norma internazionale SA 8000 ed a quanto citato alla sezione II dello standard SA 8000.
- Rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia e, per quanto applicabili, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, le Norme di Comportamento ILO riguardo HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro;
- Revisionare regolarmente la presente politica diffondendola unitamente allo standard SA 8000 all'interno della cooperativa e chiedendone la condivisione ai lavoratori ed ai fornitori.
- Garantire il costante monitoraggio ed il miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, definendo, nell'ambito delle riunioni di Riesame della Direzione, obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento e comunicando a tutto il personale i risultati conseguiti;

In tutte le fasi di progettazione e di gestione dei servizi di pulizia, logistica, trasporti e data entry puntiamo a:

- **creare un ambiente di lavoro attrattivo ed appagante, così da avere le persone giuste al posto giusto;**
- **promuovere lo sviluppo professionale ed individuale delle nostre persone, prediligendo contratti di lavoro "tipici" e facendo ricorso, compatibilmente con le caratteristiche della produzione, a forme di contratti che limitino la precarietà;**
- **motivare tutti i nostri collaboratori a perseguire il cambiamento quale elemento positivo di crescita e di miglioramento.**

Nell'ambito dell'esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi, con particolare riferimento a:

Lavoro infantile che la cooperativa condanna. Qualora l'impiego di minori (comunque di età pari o superiore ai 16 anni) rispondesse a specifiche e documentate necessità di valenza anche sociale, COSEVA si adopera per adottare specifiche misure organizzative e gestionali che consentano il monitoraggio delle attività affinché al minore siano garantiti superiori livelli di sicurezza ed il diritto allo studio.

Lavoro forzato ed obbligato. La cooperativa non impiega personale non volontario che subisce restrizioni non legali nella propria libertà di decidere l'impiego lavorativo. La richiesta di lavoro straordinario è gestita in conformità con quanto prescritto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione garantite ai lavoratori ed ai loro rappresentanti. COSEVA riconosce, inoltre, spazi e risorse per svolgere le proprie funzioni senza restrizioni ed interferenze illegittime e che il dialogo all'interno dell'ambiente di lavoro è punto fondamentale della responsabilità sociale, agevolando l'elezione di un rappresentante dei Lavoratori SA 8000.

Procedure disciplinari. Il Trattamento riconosciuto a tutti i lavoratori si basa sul riconoscimento della dignità e del rispetto. Le procedure disciplinari applicate sono trasparenti e conformi alle norme ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti, e vengono rese note a tutti i lavoratori.

Orario di lavoro. COSEVA garantisce adeguati tempi per il recupero delle energie, tenendo sotto sistematico controllo gli orari di lavoro, con particolare riguardo allo smaltimento delle ferie maturate ed ai riposi settimanali.

Retribuzione. COSEVA garantisce ai propri lavoratori che la retribuzione sia erogata con puntualità, precisione e trasparenza. Ai lavoratori è riconosciuta la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento e, sulla base dei criteri stabiliti in regolamenti interni, un miglioramento della stessa per meriti e buone prestazioni.

VISIONE

- Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondo dei servizi alle imprese.
- Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente.

DECLARATORIA DELLA VISIONE

- Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo.
- Anticonformismo nelle soluzioni produttive.
- Socialmente responsabile, con particolare riguardo all'etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli stakeholders, alla compatibilità dell'attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

MISSIONE

- Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico
- Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili.
- Impresa a sensibilità sociale allargata.

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione ed attività di data entry erogati anche in forma integrata. Per dare oggettività a quanto enunciato, in collaborazione con il Comitato Guida, la Direzione Aziendale ha redatto questa politica sul tema della Parità di Genere.

Assumiamo, pertanto, l'impegno di valorizzare, secondo quanto previsto dalla PdR 125:2022 le diversità presenti in ogni soggetto che opera in cooperativa, garantendo che durante tutte le fasi della vita all'interno di Coseva, dalla selezione alla formazione passando per i percorsi di crescita, siano improntate al principio delle pari opportunità, inclusione e meritocrazia.

I nostri impegni concreti.

- *Gestione del personale: promuovere una cultura inclusiva di accesso a mansioni aziendali e di crescita nel percorso professionale, garantendo uguali possibilità a tutto il personale e favorendo il rafforzamento del genere femminile. Enfatizzare la cultura della diversità e dell'inclusività, perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento. Avviare iniziative per migliorare il benessere delle Persone, sia sul posto di lavoro che nella conciliazione tra attività professionale e vita privata. Garantire equità retributiva di genere, agevolando la partecipazione e la permanenza delle donne nel contesto lavorativo, valorizzando le competenze, assicurando l'equa remunerazione di occupazioni con equivalente valore socioeconomico, assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali, garantendo la partecipazione equa e paritaria a percorsi di formazione e di valorizzazione, con la presenza di entrambi i sessi.*
- *Comunicazione e Sensibilizzazione: comunicare in modo trasparente, sia verso l'interno che all'esterno, la volontà di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l'incremento occupazionale del genere femminile.*
- *Ambiente di lavoro: mantenere un ambiente lavorativo inclusivo, collaborativo, solidale, trasparente e aperto all'ascolto di tutto il personale.*

Le aree dove focalizzare i nostri sforzi, valutando l'impatto concreto attraverso indicatori di prestazione (KPI) definiti, sono:

- *Cultura e strategia*
- *Governance*
- *Processi HR*
- *Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda*
- *Equità remunerativa per genere*
- *Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro*

Coseva crede fermamente che lo sviluppo di un modello che promuove la parità di genere porti valore non solo al nostro interno, ma all'intera società. Per questo il nostro impegno vuole essere diffuso attraverso appositi piani comunicativi, coerenti con la nostra politica e gli obiettivi, finalizzati ad elevare il livello di sensibilizzazione sulla tematica.

Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare ogni giorno nello svolgimento delle attività a loro assegnate i principi contenuti in questa politica. La responsabilità dell'attuazione della politica, oltre al suo periodico aggiornamento, è affidata al Comitato Guida in supporto alla Direzione Aziendale.

la Direzione
Giovanni NOVELLO

Spett.le
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
Via Braie, 189
18033 CAMPOROSSO (IM)

Oggetto: Presa visione ed adesione ai principi contenuti nel Codice Etico di Comportamento (ex DLgs 231/01) e Politiche Aziendali in Materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica e Parità di Genere di COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

L'azienda (inserire timbro aziendale)

DICHIARA

di aver preso visione dei seguenti documenti di COSEVA Società Cooperativa:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 rev. 04 del 18/09/2023
- Codice Etico di Comportamento (ex DLgs 231/2001) rev. 04 del 05/11/2017
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa sulla Qualità rev. 03 del 27/01/2022
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa su Salute e Sicurezza sul Lavoro rev. 03 del 27/01/2022
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa sull' Ambiente rev. 03 del 27/01/2022
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa per la Responsabilità Sociale rev. 02 del 01/09/2014
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa per la Parità di Genere rev. 00 del 04/09/2023

di condividere i principi contenuti nei sopracitati documenti e di impegnarsi ad aderire agli stessi.

Data _____

Timbro e firma per adesione _____